**DIPARTIMENTO di PSICOLOGIA e SCIENZE COGNITIVE**

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE IN PSICOLOGIA**

**ai fini dell’ammissione all’esame di stato**

**per l’abilitazione all’esercizio della professione**

**INDICE**

[Art. 1 - Definizioni 3](#_Toc422234958)

[Art. 2 - Caratteristiche generali del Tirocinio professionalizzante 3](#_Toc422234959)

[Art.3 – Requisiti per l’ammissione al tirocinio professionalizzante 3](#_Toc422234960)

[Art. 4 – Sede del tirocinio 4](#_Toc422234961)

[Art. 5 – Supervisore di tirocinio 4](#_Toc422234962)

[Art. 6 – Programma individuale di tirocinio 4](#_Toc422234963)

[Art. 7 – Variazioni al programma 5](#_Toc422234964)

[Art. 8 – Conclusione del tirocinio 5](#_Toc422234965)

[Art. 9 –Incompatibilità 6](#_Toc422234966)

[Art. 10 –Norme finali e transitorie 6](#_Toc422234967)

# Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni:
	1. Tirocinio professionalizzante: esperienza diretta, svolta sotto l’assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, tesa ad incrementare e sviluppare l’apprendimento delle competenze professionali iniziali.
	2. Tirocinante: laureato presso l’Università degli Studi di Trento in Psicologia (nella classe LM-51 – Psicologia o nella classe 58/S) o laureato in Scienze e tecniche psicologiche (nella classe 34 o nella classe L-24) che faccia domanda di ammissione al tirocinio professionalizzante entro i termini stabiliti.
	3. Supervisore di tirocinio: psicologo iscritto all’Albo sezione A da almeno due anni e con almeno due anni di effettiva esperienza professionale, che non è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi anni, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione.
	4. Commissione Tirocini: commissione composta da rappresentanti del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e rappresentanti dell’Ordine degli psicologi della Provincia di Trento.
	5. Sedi di tirocinio: strutture pubbliche e private in cui viene esercitata attività professionale di psicologo, riconosciute idonee dalla Commissione Tirocini quali sede per lo svolgimento del tirocinio professionalizzante.

# Art. 2 - Caratteristiche generali del Tirocinio professionalizzante

1. Il tirocinio professionalizzante è il requisito fondamentale, definito dalla normativa vigente, per l’ammissione agli esami di Stato per le sezioni A e B dell’Albo degli psicologi (D.M. 239/1992, D.M. 240/1992, D.P.R. 328/01, artt. 52 e 53, L. 170/2003, art. 3 comma 1-ter, 1-quater, 1-quinquies).
2. Il tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per la sezione A degli psicologi ha durata annuale per un totale di 1000 ore e si articola in due semestri che devono essere svolti in modo continuato e ininterrotto. Ciascun semestre deve essere svolto presso un'unica sede riconosciuta, sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell’albo da almeno due anni e con almeno due anni di effettiva esperienza professionale.
3. Il tirocinio annuale deve essere svolto in due aree di attività differenti. Ciascun semestre infatti deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo.
4. Il tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per la sezione B degli psicologi ha la durata di sei mesi continuativi per un totale di 500 ore e si svolge presso un’unica sede riconosciuta, sotto la supervisione di uno psicologo iscritto alla sezione A dell’albo da almeno due anni e con almeno due anni di effettiva esperienza professionale.
5. Il semestre di tirocinio per la sezione B deve riguardare gli aspetti applicativi di una delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale, psicologia dello sviluppo.
6. Il tirocinio professionalizzante può avere inizio esclusivamente in due momenti dell’anno: il 15 aprile o il 15 ottobre, previa verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione.
7. La durata complessiva del tirocinio non dovrà superare i 12 mesi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali il limite massimo è di 16 mesi.

# Art.3 – Requisiti per l’ammissione al tirocinio professionalizzante

1. Possono essere ammessi al tirocinio annuale per la sezione A i laureati in possesso di un diploma di laurea magistrale della classe LM-51 – Psicologia (D.M. 270/2004), ovvero aventi un diploma di laurea specialistica della classe 58/S - Psicologia (D.M. 509/1999) conseguito presso l’Università degli Studi di Trento.
2. Possono essere ammessi al tirocinio semestrale per la sezione B i laureati con un diploma di laurea della classe 34 – Scienze e tecniche psicologiche (D.M. 509/1999) o della classe L-24 – Scienze e tecniche psicologiche (D.M. 270/2004) conseguito presso l’Università degli Studi di Trento.

# Art. 4 – Sede del tirocinio

1. Il tirocinio può essere svolto presso enti pubblici e privati, studi professionali, Dipartimenti e Istituti di discipline psicologiche di Università italiane e straniere riconosciuti idonei dal Dipartimento.
2. Le strutture che intendono proporsi come sede di tirocinio devono presentare domanda di candidatura, utilizzando la modulistica concordata, alla Commissione Tirocini, la quale attraverso i suoi rappresentanti valuterà l’idoneità della struttura ad accogliere tirocinanti.
3. Una struttura può essere riconosciuto quale sede di tirocinio a condizione che in esso operi, in qualità di dipendente, professionista convenzionato o consulente esterno, uno psicologo iscritto alla sezione A dell’Albo da almeno due anni e con almeno due anni di effettiva esperienza professionale.
4. Lo svolgimento del tirocinio è subordinato all’approvazione di uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio per le attività professionali dello psicologo (sezione A) o del dottore in tecniche psicologiche (sezione B).
5. Il possesso dei requisiti di idoneità di una struttura sarà verificato indicativamente ogni tre anni e, a seguito di positiva verifica, la convenzione con la struttura potrà essere riconfermata.
6. Il tirocinio può essere svolto all’estero. Si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale, nel rispetto dei principi e delle normative internazionali attualmente vigenti.
7. Il tirocinio può essere svolto in paesi afferenti all’Unione Europea presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento di ambito psicologico o presso strutture socio-sanitarie ed educative, con la supervisione di uno psicologo che collabora con la struttura per almeno 20 ore settimanali.
8. Nel caso di paesi non afferenti all’Unione Europea il tirocinio può essere svolto unicamente presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento di ambito psicologico.

# Art. 5 – Supervisore di tirocinio

1. Possono svolgere la funzione di supervisore gli psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A dell’albo e con almeno due anni di effettiva esperienza professionale.
2. Nelle strutture pubbliche e privati la funzione di supervisore può essere svolta sia da personale dipendente della struttura sia da personale che operi con la struttura in qualità di consulente o in convenzione. Il rapporto professionale con la struttura deve prevedere un impegno orario e una durata idonei a garantire l’attività di tutorato. Negli studi professionali la funzione di supervisore può essere svolta sia dal titolare sia da associati, purché soddisfino i requisiti indicati al comma 1.
3. Ciascun supervisore non può seguire più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso supervisore operi.
4. Prima dell’inizio del semestre di tirocinio professionalizzante il supervisore è tenuto a certificare la sua posizione lavorativa e la posizione in riferimento al numero di tirocinanti.
5. Qualora il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, la struttura dovrà sostituirlo con uno psicologo che abbia i requisiti previsti e comunicarlo tempestivamente alla Commissione Tirocini.

# Art. 6 – Programma individuale di tirocinio

1. Il tirocinante predispone, in accordo con il supervisore ed entro i termini stabiliti, il progetto di tirocinio indicante l’oggetto delle attività secondo le modalità indicate dagli uffici amministrativi.
2. Il programma di tirocinio annuale per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività oggetto della professione di psicologo, definite dalla L. 56/1989, dal DPR 328/2001 e dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.
3. Il programma di tirocinio per la sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell’Albo degli psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.
4. Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati nel progetto di tirocinio seguendo le indicazioni del supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede, nel rispetto del codice deontologico degli psicologi italiani.
5. Le attività di tirocinio potranno essere integrate da momenti formativi, aventi per oggetto tematiche teoriche, metodologiche, deontologiche di carattere generale, anche esterni alla struttura ospitante. In questo caso il tirocinante è tenuto a dare tempestiva comunicazione del momentaneo cambio di sede agli uffici amministrativi secondo le modalità definite.
6. A tutela del tirocinante, l'impegno settimanale del tirocinio deve essere di norma non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali.
7. Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
8. Il tirocinante riceverà ad inizio tirocinio il libretto individuale di tirocinio, su cui dovrà certificare lo svolgimento delle attività, per il numero di ore prescritte. Il libretto di tirocinio dovrà essere controfirmato dal supervisore di tirocinio e essere consegnarlo alla Segreteria alla fine dell’attività,
9. Il programma di tirocinio può essere svolto nell’ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale. Il programma va comunque presentato, approvato e svolto secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora il progetto di Servizio Civile Nazionale non copra l’intero periodo di tirocinio la sede ospitante deve garantirne il completamento.

# Art. 7 – Variazioni al programma

1. L'interruzione del tirocinio è consentita solo per i casi di grave malattia o per maternità. In questi casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità definite dalla Segreteria. In tutti i casi l'interruzione prevista dalla legge è al massimo di un anno solare e prevede che il libretto di tirocinio sia reso alla Segreteria unitamente ad un certificato medico e ad una richiesta specifica che indichi i tempi dell'interruzione (date di interruzione e ripresa del tirocinio). I periodi già maturati saranno mantenuti validi.
2. Qualora l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne tempestiva e circostanziata comunicazione scritta al Dipartimento che provvederà attraverso la Commissione Tirocini a valutare l’opportunità di annullamento del periodo di tirocinio svolto.
3. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi, tali da ostacolare il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne tempestiva e circostanziata comunicazione scritta. In base alla successiva verifica la struttura potrà vedersi sospesa o revocata l’idoneità ad ospitare tirocinanti.
4. La sostituzione della sede di tirocinio, su domanda motivata del tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione della Commissione Tirocini attraverso i suoi rappresentanti.
5. La sostituzione del supervisore, su domanda motivata del tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione della Commissione Tirocini attraverso i suoi rappresentanti.

# Art. 8 – Conclusione del tirocinio

1. Alla fine di ogni semestre il tirocinante dovrà consegnare all’ufficio competente il libretto con l'attestazione delle presenze giornaliere certificate dal supervisore e la relazione finale di tirocinio nel termine stabilito di un mese dalla conclusione.
2. Alla fine del periodo di tirocinio è prevista una valutazione dell’attività di tirocinio sia da parte del tirocinante, che potrà esprimere giudizi in merito al livello di gradimento nei confronti delle attività svolte e della supervisione ricevuta, sia da parte del supervisore, che valuterà l’acquisizione delle competenze da parte del tirocinante.
3. Entrambe le valutazioni saranno formulate attraverso la compilazione di un questionario di valutazione predisposto dalla Commissione Tirocini.

# Art. 9 –Incompatibilità

1. Di norma la domanda di tirocinio professionalizzante può essere presentata in concomitanza con lo svolgimento del Dottorato previa autorizzazione della scuola di Dottorato.

# Art. 10 –Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. In fase di prima applicazione, i tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio professionalizzante a marzo 2015 completeranno il programma secondo le disposizioni previgenti.
3. A far data da ottobre 2015 trova applicazione unicamente il presente regolamento.